

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 16306 Anno 2022**

**Presidente: MARINI LUIGI**

**Relatore: ACETO ALDO**

**Data Udiienza: 16/03/2022**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:


SCOLA FRANCESCO PAOLO nato a SAN VITO LO CAPO il 26/08/1960

avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le conclusioni del PG, PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria difensiva dell'AVV. ROCCO CASSARA'.



## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il sig. Francesco Paolo Scola ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 08/07/2021 del Tribunale di Trapani che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ingiunzione del 22/05/2020 emessa dal pubblico ministero in esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, impartito con sentenza di condanna del 23/01/2001 (irr. il 03/04/2001) del GIP del medesimo tribunale per il reato, tra gli altri, di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47 del 1985.

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 178, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza del titolo esecutivo indicato nell'ingiunzione del PM, del quale il giudice dell'esecuzione ha ommesso di verificare i requisiti di forma e sostanza. Della sentenza posta in esecuzione, afferma, mancano gli estremi, non essendone noto il numero, né quello del procedimento, né la sezione penale del tribunale che l'ha emessa; tanto più - osserva - che nell'ingiunzione si fa riferimento ad una sentenza del pretore che, quale giudice monocratico distinto dal tribunale (giudice collegiale), non esisteva più all'epoca della sentenza. Si tratta, dunque, dell'esercizio dell'azione penale in assenza di titolo esecutivo.

1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla allegata impossibilità tecnica di dar luogo alla demolizione, pena l'irrimediabile compromissione dell'intero piano sottostante.

1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine all'argomento relativo alla applicazione del condono edilizio di cui alla legge n. 326 del 2003, chiesto una prima volta l'11/04/2004 ed una seconda volta il 22/02/2012 e ad oggi non ancora definito a causa dell'inerzia della Soprintendenza, che dal 2004 non si è mai espressa sul nulla-osta al cui rilascio il Comune aveva in entrambe le occasioni subordinato l'ammissibilità.

1.4. Con memoria del 24/02/2022, il ricorrente: a) ha ulteriormente dedotto la violazione dell'art. 523 cod. proc. pen. (non avendo il PM sostanzialmente concluso nell'udienza camerale); b) ha ribadito trattarsi di una pertinenza; c) ha ribadito l'assenza del titolo esecutivo.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Osserva il Collegio

3.1. il primo motivo è manifestamente infondato;

3.2. il titolo esecutivo esiste ed è costituito da una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata nei confronti del ricorrente dal GIP del



Tribunale di Trapani il 23/01/2001; la (eventualmente) erronea indicazione dei suoi estremi nell'ingiunzione a demolire del PM non determina alcuna conseguenza se non quella di rendere incerta la pretesa esecutiva, evenienza nel caso di specie nemmeno ipotizzabile visto che il ricorrente non deduce nemmeno di non essersi potuto adeguatamente difendere in sede esecutiva (ove invece si è difeso con cognizione di causa e la questione, posta con l'odierno primo motivo, non è stata nemmeno dedotta);

3.3.il secondo motivo è generico e manifestamente infondato;

3.4.il ricorrente è stato condannato per aver abusivamente realizzato, in zona sottoposta vincolo paesaggistico e sismico e in assenza di permesso di costruire, un vano destinato a civile abitazione esteso cinquanta metri quadrati (oltre un vano WC e un locale antistante) alto 2,5 mt., realizzato al primo piano di un preesistente immobile (ciò che esclude in radice la natura pertinenziale dell'opera in questione, e ciò a prescindere dalla natura fattuale della relativa deduzione, non ammessa per la prima volta in questa sede di legittimità, tantomeno in una memoria difensiva e nemmeno nel ricorso introduttivo);

3.5.in termini generali, va ricordato (e ribadito) l'insegnamento consolidato della Corte di cassazione secondo il quale, in tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. "fiscalizzazione" di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, rimanendo esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo (Sez. 3, n. 28747 dell'11/05/2018, Rv. 273291 - 01; Sez. 3, n. 16548 del 16/06/2016, dep. 2017, Rv. 269624 - 01; Sez. 3, n. 24661 del 15/04/2009, Rv. 244021 - 01; cfr., altresì, Sez. 3, n. 1443 del 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 277724 - 01, che ha precisato che la cd. "fiscalizzazione" non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono essere mai essere ritenute "in parziale difformità", atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato; nello stesso senso, Sez. 3, n. 1486 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258297 - 01);

3.6.peraltro, l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Rv. 281474 - 01, secondo cui è tale il caso in cui sia stato il medesimo a realizzare l'abuso sull'iniziale manufatto);



3.7.in ogni caso, il pericolo di danni alla struttura portante del primo piano è genericamente dedotto come "possibile", non come evenienza certa conseguente al ripristino dello "status quo";

3.8.il ricorrente non ha alcun interesse a dedurre che il pubblico ministero abbia concluso "rimettendosi" al giudice senza specificare l'oggetto delle richieste;

3.9.in disparte la circostanza che il rimettersi al giudice costituisce, per il pubblico ministero, una legittima (per quanto) generica modalità di rassegnare le proprie conclusioni, va ricordato che la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ricorre unicamente nel caso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere (Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, Rv. 279552 - 01; Sez. 6, n. 33165 del 29/05/2012, Rv. 253196 - 01; Sez. 3, n. 5498 del 02/12/2008, dep. 2009, Rv. 242482 - 01, secondo cui il dovere di partecipazione del PM deve essere valutato in ordine all'"an" e non al "quomodo");

3.10.quanto alla dedotta possibilità di sanare l'abuso, va ribadito che per le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in totale assenza di permesso di costruire, il condono di cui all'art. 32, commi 25 e segg., d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, non è consentito, essendo possibile condonare solo gli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato d.l. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), (Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, Rv. 268079 - 01; Sez. 3, n. 28517 del 29/05/2007, Rv. 237140 - 01; Sez. 3, n. 37865 del 04/05/2004, Rv. 230030 - 01).

4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16/03/2022.